REGOLAMENTO (CEE) N. 2837/80 DELLA COMMISSIONE

del 31 ottobre 1980

relativo alla fornitura di riso lavorato a grani lunghi alla Repubblica della Guinea Bissau a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1871/80 (2), in particolare l'articolo 25,

visto il regolamento (CEE) n. 2750/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce i criteri di mobilitazione dei cereali destinati agli aiuti alimentari (3), in particolare l'articolo 6,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, del 23 ottobre 1962, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73 (5), in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che in data 28 maggio 1980 il Consiglio delle Comunità europee ha espresso l'intenzione di concedere, nel quadro di un'azione comunitaria, 2 415 tonnellate di riso lavorato a grani lunghi alla Repubblica della Guinea Bissau a titolo del proprio programma di aiuti alimentari per il 1979/1980;

considerando che è necessario prevedere l'esecuzione di tale azione in conformità delle norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 1974/80 della Commissione, del 22 luglio 1980, recante modalità generali d'applicazione per l'esecuzione di talune azioni di aiuto alimentare nel settore dei cereali e del riso (6); che è necessario precisare, per l'azione comunitaria prevista, le caratteristiche dei prodotti da fornire, nonché le condizioni di consegna che figurano nell'allegato del presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'organismo d'intervento italiano è incaricato dell'attuazione delle procedure di mobilitazione e di fornitura in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1974/80 ed alle condizioni che figurano in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

(1) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.
(2) GU n. L 184 del 17. 7. 1980, pag. 4.
(3) GU n. L 281 dell' 1. 11. 1975, pag. 89.
(4) GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.
(5) GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.
(6) GU n. L 192 del 26. 7. 1980, pag. 11.

ALLEGATO

1. **Programma di esecuzione:** 1979/1980.
2. **Beneficiario:** Repubblica della Guinea Bissau.
3. **Luogo o paese di destinazione:** Repubblica della Guinea Bissau.
4. **Prodotto da mobilitare:** riso lavorato a grani lunghi.
5. **Quantitativo totale:** 2 415 tonnellate.
6. **Numero di partite:** 1.
7. **Organismo d'intervento incaricato dell'attuazione della procedura:**
   Ente nazionale risi, piazza Pio XI, 1, Milano (telex 334032).
8. **Mobilitazione del prodotto:** sul mercato della Comunità.
9. **Caratteristiche della merce:**
   — umidità: 15 %,
   — rotture di riso: massimo 5 %,
   — grani gessati: massimo 5 %,
   — grani striati rossi: massimo 3 %,
   — grani vaiolati: massimo 1,5 %,
   — grani macchiati: massimo 1 %,
   — grani gialli: massimo 0,050 %,
   — grani ambrati: massimo 0,20 %.
10. **Condizionamento:**
    — in sacchi (1);
    — qualità dei sacchi: sacchi di iuta nuovi, peso minimo 600 g;
    — peso netto dei sacchi: 50 chilogrammi;
    — iscrizione sui sacchi:
      iscrizione impressa con lettere di almeno 5 cm di altezza:
      «Arroz branqueado grão longo / Dom da Comunidade Económica Europeia à Guiné-Bissau».
11. **Porto d'imbarco:** uno dei porti della Comunità.
12. **Fase di consegna:** cif.
13. **Porto di sbarco:** Bissau.
14. **Procedura da applicare per determinare le spese di fornitura:** gara.
15. **Termine ultimo per la presentazione delle offerte:** il 17 novembre 1980, alle ore 12.
16. **Periodo d'imbarco:** dal 1° al 31 gennaio 1981.
17. **Importo della cauzione:** 12 ECU/tonnellata.

---

(1) Ai fini di un eventuale nuovo insaccamento, l'aggiudicatario fornisce il 2 % di sacchi vuoti, che devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione, seguita da una R maiuscola.